

COMUNE DI AZZANO DECIMO
Repertorio n. 4158

PROVINCIA DI PORDENONE

CONTRATTO
DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. -----
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila**QUATTORDICI**, addì **SEDICI** del mese di **APRILE -----**
(16.4.2014)

nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Azzano Decimo, sito in Piazza Libertà ,1 ----
avanti a me

dott. Andrea Musto, Segretario Comunale, giusta Decreto del Sindaco n. 32 del 27.07.2012, Ufficiale rogante autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, si sono personalmente costituiti i Signori:-----

1) CAPONE Francesco, nato a Villafranca Tirrena (ME), il 02 gennaio 1954, Codice Fiscale CPN FNC 54A02 L950Y, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome per conto e nell'esclusivo interesse del: -----

COMUNE DI AZZANO DECIMO, Codice Fiscale n. 80001730938 e Partita I.V.A. 00197460934, nella sua qualità di Responsabile dei servizi Manutenzioni, Patrimonio e servizi Cimiteriali, ai sensi degli artt.107, comma 3, lett. c) e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del Decreto Sindacale n. 43 in data 30 dicembre 2013, di seguito individuato come "concedente" o "Comune" da una parte; -----

2) BRUSADIN Silvano, nato a Pordenone il 18 dicembre 1961, Codice Fiscale BRS SVN 61T18 G888Q, residente ad Azzano Decimo, Via G. Deledda n. 5, il quale interviene in nome e per conto della società:-----

FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO S.r.l. a socio unico, con sede in Azzano Decimo, Viale Rimembranze, n. 51, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese della C.C.I.A.A di Pordenone: 01537900936 ed iscritta al n. 84.813 del Repertorio Economico Amministrativo, capitale sociale €.10.400,00.= (Euro diecimilaquattrocento), interamente versato, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società stessa, di seguito individuata come "società", da una parte.-----

Detti componenti della cui identità personale e capacità io Segretario Comunale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale, -----

PREMETTONO: -----

- che la società "Farmacia Comunale di Azzano Decimo S.r.l." è stata costituita con atto a rogito notaio Maria Luisa Sperandeo di Azzano Decimo in data 24 gennaio 2005, Repertorio n.49065, Raccolta n.19210, registrato a Pordenone il 04.02.2005, al n. 508, Mod. I, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali ed in particolare del servizio farmaceutico;-----

- che la società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Azzano Decimo esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha costituito la società medesima per l'affidamento della gestione della farmacia di cui il Comune è titolare e proprietario; -----

- che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e società al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare della farmacia;-----

Registrato a Pordenone il 17.04.2014 Serie: 1T Numero: 3484 Liquidati € 200,00 Reg. € 45,00 Bollc
--

- che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 52 in data 24.3.2014 e n. 65 in data 3.4.2014, esecutive, è stato approvato lo schema del presente contratto;-----
- che del contenuto degli atti succitati sono edotti i componenti i quali consentono di ometterne l'allegazione.-----
Tanto premesso e considerato quale unico ed inscindibile contesto con la successive pattuizioni, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:-----

CAPO I – Gestione servizi farmaceutici

Art. 1 – Oggetto.-----

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Azzano Decimo e la società affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui il Comune è titolare (di seguito definito "servizi farmaceutici"). -----

L'affidamento della gestione del servizio non comporta il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della farmacia in capo alla società, rimanendo lo stesso espressamente in capo al Comune di Azzano Decimo. -----

Art. 2 – Prestazioni della società, obiettivi e standard. -----

La società nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi: -----

- promuovere l'uso corretto del farmaco;-----
- promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;-----
- realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori.-----
- garantire l'apertura dell'esercizio farmaceutico secondo gli orari e le turnazioni previste dalla normativa. -----

La società si impegna ad osservare i principi e gli standard di servizio statuiti dalla "Carta dei servizi delle farmacie" che **allegata sub A**, forma parte integrante del presente contratto. Tutte le modifiche alla Carta stessa dovranno essere preventivamente concordate con il Comune. -----

Art. 3 - Durata del Contratto.-----

Il presente Contratto ha la durata di anni nove a decorrere dal 01 maggio 2014 ed è rinnovabile alla scadenza con specifico provvedimento.-----

Art. 4 – Rapporti economico – finanziari.-----

La società affidataria si impegna a corrispondere al Comune affidante per i servizi farmaceutici oggetto del presente contratto, un corrispettivo annuo pari all'85% (ottantacinque per cento) del "risultato prima delle imposte" di cui all'articolo 2425 del Codice Civile, detratta l'IRAP calcolata in assenza del presente corrispettivo e oltre ad I.V.A. di legge.-----

Nel corrispettivo sopra indicato sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti dagli obblighi di servizio imposti ai sensi dell'art.2, come definiti nell'allegato A. -----

Il corrispettivo sarà versato al Tesoriere Comunale in due rate, la prima delle quali in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo dovuto per l'esercizio precedente, entro il mese di novembre e la seconda, a saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio. -----

Il canone annuo come sopra determinato potrà essere variato a seguito di significativi cambiamenti degli adempimenti della società o di modifiche delle condizioni di mercato o in conseguenza di ragguardevoli investimenti operati dalla

Società a favore della Farmacia comunale, in seguito ad accordo tra le parti.-----

Art. 5 - Variazione dei servizi farmaceutici.-----

La società può apportare, anche su richiesta del Comune affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta, a miglioramenti di efficienza e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, parziali variazioni all'organizzazione dei servizi farmaceutici. Potrà altresì eseguire ulteriori servizi, anche temporanei, purché gli stessi siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto.-----

In ogni caso tutte le variazioni dovranno essere specificatamente e preventivamente concordate con il Comune affidante.-----

Art. 6 - Informazione al Comune.-----

L'Organo amministrativo della società trasmette, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, il bilancio di esercizio che dovrà contenere apposita relazione, sui risultati raggiunti nella gestione. La relazione dovrà evidenziare le azioni adottate in ordine agli obiettivi e agli standard di cui al precedente art. 2.-----

L'Organo amministrativo della società, in sede di audizione da tenersi entro il 30 ottobre di ogni anno, informa il Consiglio comunale in ordine alle scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi farmaceutici e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo.-----

L'Amministrazione comunale può formulare eventuali osservazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla audizione.-----

Art. 7 – Obblighi della Società: le risorse tecniche.-----

La società si obbliga a esercitare l'impresa sotto l'insegna "FARMACIA COMUNALE".-----

Nell'espletamento dei servizi farmaceutici la società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 16.-----

Il servizio dovrà essere gestito dalla Società con ricorso a prestazioni e materiali di terzi, attraverso contratti di appalto, consulenza e di ogni altra fattispecie consentita, nel rispetto della normativa vigente.-----

Art. 8 - Obblighi della Società: le risorse umane.-----

Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto la società deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato ai sensi della vigente normativa generale e settoriale di distribuzione al minuto di farmaci e comunque idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, l'affidabilità e la qualità del servizio, nel rispetto delle norme generali e di settore.-----

Al personale in servizio la società è tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria tempo per tempo vigente.-----

Art. 9 – Obblighi del Comune.-----

Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della società, anche attraverso l'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.-----

Si impegna in particolare a fornire specifica consulenza in materia di contrattazione pubblica eventualmente applicabile alla Farmacia.-----

Art. 10 – Rapporti con l'utenza.-----

Tutti i rapporti con l'utenza e con i fruitori del servizio farmaceutico nonché con i cittadini, relativi a tutte le problematiche della gestione del servizio, sono demandati

alla società che li affronterà e li risolverà autonomamente.-----
Nella relazione al consuntivo di cui al precedente art.6 la Società dovrà evidenziare
in maniera sintetica i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le
eventuali conseguenti azioni adottate. -----

Art. 11 – Cessione e subaffidamento del contratto.-----

La Società non potrà trasferire o cedere a terzi il presente Contratto, i diritti o gli
obblighi da esso derivanti. -----

La società non potrà inoltre subaffidare a terzi quote di servizio oggetto del
presente contratto. -----

Art. 12 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori.-----

I lavori, opere e servizi a carico della società, diversi da quelli indicati all'articolo 7,
potranno essere appaltati ad imprese terze, non per ciò esonerando la società dai
suoi obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal Contratto. La società rimane infatti
unico responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione
del servizio affidato. -----

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed appaltatori
e/o fornitori; divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno agli
appaltatori di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di
sorta nei confronti del Comune. -----

Art. 13 – Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.-----

Le funzioni di controllo sull'esercizio spettano al Comune affidante che può
effettuare apposite verifiche e, a tal fine, richiedere alla società i dati di esercizio
relativi allo svolgimento del servizio farmaceutico. -----

La società si impegna a fornire tutti i dati richiesti oltre che su supporto cartaceo,
debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, su supporto informatico. -----

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque
momento, visite conoscitive nei locali della farmacia di cui è titolare, avendo cura di
non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi farmaceutici. -----

Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione,
rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione, che attesti i compiti loro
affidati. -----

Il Comune può effettuare indagini anche a campione per verificare il grado di
soddisfazione dell'utenza del servizio. -----

I risultati delle indagini a campione e le eventuali irregolarità riscontrate dagli
incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati al Consiglio di
Amministrazione della società. -----

Art. 14 – Responsabilità.-----

Durante la vigenza del presente contratto la Società sarà il solo ed unico
responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione del servizio,
nell'osservanza delle normative vigenti in materia, delle disposizioni del presente
contratto. -----

La società si impegna ad osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le
norme che entrassero in vigore durante la gestione e che comunque abbiano
attinenza con l'esecuzione del servizio; -----

La Società solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio del
servizio di cui al presente contratto, per tutti i danni che dovessero derivare a
persone, dipendenti e utenti, e a cose per ed a causa delle attività inerenti.-----

La società mantiene indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa
derivare a terzi dall'esercizio dei servizi farmaceutici. -----

Art. 15 - Garanzie .-----

A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva di €. 50.000,00.= (Euro cinquantamila/00) mediante fideiussione bancaria emessa da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE, Filiale di Azzano Decimo, n. 140055/14, in data 15 aprile 2014, per la durata di 9 (nove) anni, con decorrenza 1.5.2014, in atti .-----
Detta cauzione ha validità sino al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del Comune affidante. -----

Art. 16 – Risoluzione del contratto.-----

Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dell'affidamento del servizio, il Comune affidante può dichiarare la risoluzione del presente contratto quando, per comportamenti colposi della società, siano state accertate:-----

- a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;-----
- b) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 2 (due) giorni, non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata; -----
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria; -----
- d) vendita al pubblico di farmaci vietati; -----
- e) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;-----
- f) ricorso all'abusivismo professionale. -----

La risoluzione del contratto prevista nei casi anzidetti, non comporta alcun indennizzo.-----

Il Comune può altresì dichiarare la risoluzione del presente contratto nel caso che ci sia un ritardo ingiustificato superiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alle scadenze previste nel precedente art. 4 e nel successivo art. 20 per l'erogazione degli importi dovuti, salvo in ogni caso il pagamento delle somme dovute ed il diritto al risarcimento danni.-----

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della società, con formale atto, le inadempienze riscontrate. -----

La società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 4. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al comma 1. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla società.-- -----

La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltreché la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia di titolarità del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro. -----

La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi farmaceutici ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri. -----

Art. 17 – Penali contrattuali. -----

Per ognuna delle violazioni di seguito indicate e non giustificate potrà essere applicata una penale monetaria nelle seguenti misure: -----

- variazioni non autorizzata del programma di sviluppo da cui derivi una diminuzione dei ricavi di vendita: fino ad un importo di €. 500,00.= (Euro cinquecento/00). -----
- mancato rispetto degli orari dei turni di apertura: fino ad un importo di € 500,00.= (Euro cinquecento/00).-----

- mancato rispetto dei principi relativi alla carta dei servizi farmaceutici: fino ad un importo di € 500,00.= (cinquecento/00).-----

- mancato rispetto delle disposizioni previste all'art.3: fino ad un importo di € 500,00.= (Euro cinquecento/00).-----

- lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di distribuzione al dettaglio di farmaci: fino ad un importo di € 250,00.= (Euro duecentocinquanta/00).-----

Decorsi sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le somme oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 vengono definitivamente trattenute a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta alla società di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'art. 22, in caso di rigetto da parte del Comune affidante delle giustificazioni addotte alla società stessa.-----

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi di cui agli artt. 4 e 20, è dovuta dalla Società a favore del Comune una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo non tempestivamente erogato per ogni trenta giorni di ritardo.-----

Nel caso di mancata realizzazione degli interventi previsti all'allegato A, la società riconosce al Comune affidante un aumento del corrispettivo pari all'importo indicato al precedente comma 1 per ciascuna violazione. Le somme oggetto del presente comma vengono riconosciute al Comune con la rata di conguaglio di cui all'art. 4.---

Art. 18 – Revoca dell'affidamento del servizio.-----

Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, ivi, compresa l'ipotesi di cessione del servizio o diversa scelta nella gestione dello stesso, il Comune può revocare l'affidamento del servizio alla Società. In tal caso il Contratto si intende risolto di diritto.-----

CAPO II – Locali ed attrezzature

Art. 19 – Locali.-----

Il Comune di Azzano Decimo concede in uso alla Farmacia Comunale di Azzano Decimo S.r.l., per la gestione-erogazione del servizio farmaceutico di cui sopra, l'immobile di proprietà comunale contraddistinto al C.E.U. del Comune medesimo al Foglio 31 mappale 87 sub 5 ed ubicato in Viale Rimembranze, n.51, unitamente ai mobili ed attrezzature contenutivi, il tutto come meglio descritto nell'inventario che, sottoscritto dalla parti, viene depositato presso la Sede Municipale e l'esercizio farmaceutico; la durata della concessione è di anni 9 (nove) a decorrere dal 01 maggio 2014.-----

Art. 20 – Corrispettivo.-----

La Farmacia Comunale di Azzano Decimo corrisponderà all'Amministrazione Comunale per la concessione di cui al precedente art. 19 il corrispettivo annuo di **€34.583,00.=** (Euro trentaquattromilacinquecentoottantatre/00) I.V.A. di legge esclusa; detto corrispettivo sarà versato al Tesoriere Comunale in due rate eguali nei mesi di maggio e novembre di ciascun anno e sarà automaticamente aggiornato, a partire dal secondo anno, in misura pari all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT per l'anno precedente.-----

Art. 21 – Condizioni.-----

La concessione in uso di cui sopra è per il resto regolata dalle disposizioni contenute nel Titolo V Capo 2° del Codice Civile.-----

CAPO III – Norme finali

Art. 22 – Controversie.-----

Qualora sorgano tra Comune e Società contestazioni, dispute o divergenze nell'interpretazione del contratto o in ordine al rispetto delle clausole dello stesso e

queste non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale che deciderà in via rituale e secondo il diritto; il Collegio sarà costituito da tre componenti di cui due nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.-----

Il collegio deciderà anche a carico di chi ed in quale misura debbano essere attribuite le spese per il giudizio arbitrale.-----

Art. 23 - Clausole finali.-----

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore presunto del presente atto ammonta ad **€999.747,00.= (Euro novecentonovantanovemilasettecentoquarantasette/00)**, di cui **€.311.247,00.= (Euro trecentoundicimiladuecentoquarantasette/00)** riferiti alla concessione in uso di locali ed attrezzature ed **€.688.500,00.= (seicentoottantottomilacinquecento/00)** riferiti alla concessione del servizio farmaceutico, desunti da servizi similari. -----

Le spese tutte inerenti il presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della società affidataria, la quale chiede la registrazione dello stesso con applicazione della relativa imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 DPR 131/86, atteso che il corrispettivo è interamente soggetto ad Imposta sul Valore Aggiunto.---

Art. 25 - Rinvio.-----

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di distribuzione al dettaglio di prodotti farmaceutici e di concessione in uso. -----

Trattandosi di atto rogato da Pubblico Ufficiale e sottoposto a registrazione con procedure telematiche, ai sensi dell'art. 1, comma 1bis. 1, punto 4, Tariffa, Parte I del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i. sconta l'imposta di bollo pari ad Euro 45,00.=, assolta con modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI);-----

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto quest'atto, da me letto alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura dell'allegato del quale hanno preso visione e ne confermano l'esattezza.-----

Quest'atto, scritto con mezzo elettronico su numero sei facciate intere e parte della settima fin qui, in formato uso bollo, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ai comparenti, che l'approvano, confermano e, insieme a me, sottoscrivono, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.-----

Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 3, della L. 89/1913 e s.m.i., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.-----

Per il Comune di Azzano Decimo

Capone Francesco

Per la Società Concessionaria
Brusadin Silvano

Il Segretario Comunale - Ufficiale Rogante
Andrea Musto

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE